



Editore: Saeima  
[parlamento]  
Tipo: Legge  
Data di adozione:  
11.1.2024  
In vigore da: 8.2.2024

Pubblicato in:  
Gazzetta ufficiale della  
Lettonia, 18, 25.1.2024  
Numero di  
pubblicazione  
ufficiale: 2024/18.2

La seguente legge è stata adottata  
dal Saeima e promulgata dal  
presidente:

## Modifiche alla legge sulla circolazione dei prodotti del tabacco, dei prodotti da fumo a base di erbe, dei dispositivi elettronici per il fumo e dei loro liquidi

La legge sulla circolazione dei prodotti del tabacco, dei prodotti da fumo a base di erbe, dei dispositivi elettronici per il fumo e dei loro liquidi (Gazzetta ufficiale della Lettonia, 2016, voce 91; 2018, voce 253; 2019, voce 78; 2020, voce 106; 2023, voce 99) è modificata come segue:

1. Sono aggiunti i termini "prodotto sostitutivo del tabacco" al titolo della legge dopo i termini "prodotto del tabacco".
2. Articolo 1:

il punto 1 recita come segue:

"1) **aroma** - un additivo che produce un odore o un sapore;";

al punto 2, i termini "o a riscaldamento" sono aggiunti dopo il termine "da combustione";

al punto 3, i termini "prodotto sostitutivo del tabacco" sono aggiunti dopo i termini "prodotto del tabacco";

al punto 7 è aggiunta la seguente lettera c):

"c) un dispositivo elettronico a riscaldamento che è un prodotto o parte di esso destinato all'uso con un nuovo prodotto del tabacco, un prodotto sostitutivo del tabacco, un prodotto da fumo a base di erbe o un altro prodotto (diverso dai prodotti medici) per inalare vapore contenente nicotina o privo di nicotina attraverso la bocca;";

ai punti 10 e 11, dopo i termini "prodotto del tabacco" sono aggiunti i termini "prodotto sostitutivo del tabacco" (nel numero e nella coniugazione appropriati);

al punto 17, i termini "prodotti sostitutivi del tabacco" sono aggiunti dopo i termini "prodotti del tabacco";

al punto 24, i termini "prodotti sostitutivi del tabacco, prodotti da fumo a base di erbe" sono aggiunti dopo i termini "prodotti del tabacco";

al punto 25, i termini "nel prodotto sostitutivo del tabacco" sono aggiunti dopo i termini "nel prodotto del tabacco";

al punto 29, i termini "prodotti sostitutivi del tabacco, prodotti da fumo a base di erbe" sono aggiunti dopo i termini "prodotti del tabacco";

è aggiunto il seguente punto 30<sup>1</sup>:

"30<sup>1</sup>) **prodotto sostitutivo del tabacco** - un prodotto contenente o meno nicotina (diverso dai prodotti medici, dai prodotti del tabacco, dai prodotti da fumo a base di erbe, dai dispositivi elettronici per il fumo e dai loro contenitori di ricarica), destinato a essere utilizzato in modo simile o per scopi analoghi ai prodotti del tabacco, ai prodotti da fumo a base di erbe, ai prodotti del tabacco senza fumo, ai dispositivi elettronici per il fumo e ai loro contenitori di ricarica, a prescindere dal contenuto di nicotina di tali prodotti e dal loro utilizzo.".

3. Articolo 2, secondo paragrafo:

il punto 1 recita come segue:

"1) le condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco, dei prodotti sostitutivi del tabacco, dei prodotti da fumo a base di erbe, dei dispositivi elettronici per il fumo e dei relativi contenitori di ricarica, nonché le condizioni per la pubblicità, la sponsorizzazione e il confezionamento dei prodotti del tabacco, dei prodotti sostitutivi del tabacco, dei dispositivi elettronici per il fumo e dei contenitori di ricarica;";

al punto 2, i termini “sui prodotti sostitutivi del tabacco” sono aggiunti dopo i termini “sui prodotti del tabacco”;

al punto 3, dopo il termine “fumo” sono aggiunti i termini “e l'uso di prodotti sostitutivi del tabacco e di prodotti del tabacco senza fumo”;

il punto 4 recita come segue:

“4) le procedure per il controllo della circolazione dei prodotti del tabacco, dei prodotti sostitutivi del tabacco, dei prodotti da fumo a base di erbe, dei dispositivi elettronici per il fumo e dei relativi contenitori di ricarica, le restrizioni all'uso dei prodotti del tabacco, dei prodotti sostitutivi del tabacco e dei prodotti del tabacco senza fumo nei luoghi pubblici e in altri luoghi specificati nella presente legge.”.

4. Articolo 3:

i termini “prodotto sostitutivo del tabacco” sono aggiunti al titolo dell'articolo dopo i termini “prodotto del tabacco”;

al punto 4 del primo paragrafo, i termini “prodotti sostitutivi del tabacco” sono aggiunti dopo i termini “prodotti del tabacco”;

al primo paragrafo sono aggiunti i seguenti punti 7 e 8:

“7) i prodotti sostitutivi del tabacco per i quali non sono state fornite informazioni all'Ispettorato della salute ai sensi della

5.1 presente legge e non è stato effettuato alcun pagamento per l'elaborazione delle informazioni fornite in conformità al listino prezzi dei servizi a pagamento dell'Ispettorato della salute;

8) i liquidi dei dispositivi elettronici per il fumo e dei prodotti sostitutivi del tabacco contenenti aromi, a eccezione degli aromi che producono l'odore o il sapore del tabacco. Gli aromi autorizzati che producono l'odore o il sapore del tabacco figurano nell'allegato della presente legge.”;

il punto 4 del secondo paragrafo recita come segue:

“4) i prodotti del tabacco da fumo, compresi quelli di nuova introduzione, contengono additivi che facilitano l'inalazione o l'assunzione di nicotina, tra cui il mentolo e i suoi analoghi e il geraniolo;”;

al terzo paragrafo è aggiunto il seguente punto 4:

“4) non sono conformi ai requisiti di combustione e di sicurezza antincendio per le sigarette autoestinguenti.”;

all'articolo è aggiunto il paragrafo 51 come segue:

“(51) I prodotti sostitutivi del tabacco possono essere immessi sul mercato solo se soddisfano i seguenti requisiti:

- 1) devono essere confezionati in imballaggi appositamente progettati e il peso di un'unità di imballaggio non deve superare i 20 grammi;
- 2) l'unità di imballaggio di un prodotto sostitutivo del tabacco deve contenere almeno 20 prodotti sostitutivi del tabacco;
- 3) la concentrazione massima di nicotina non deve superare i quattro milligrammi per grammo;
- 4) non devono contenere vitamine o altri ingredienti che diano l'impressione che siano benefici per la salute o riducano il rischio per la salute;
- 5) non devono contenere caffeina, taurina o altri componenti e composti stimolanti associati all'energia e alla vitalità;
- 6) non devono contenere ingredienti che facilitino l'assunzione di nicotina;
- 7) non devono contenere componenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione;
- 8) devono contenere solo ingredienti di elevata purezza che non comportino rischi per la salute umana. Non devono essere utilizzati ingredienti o additivi con effetti nocivi per la salute umana. Il presente punto non si applica alla nicotina;
- 9) gli imballaggi dei prodotti sostitutivi del tabacco devono essere a prova di bambino e di manomissione.”;

il paragrafo 6 recita come segue:

“(6) Le spese relative alla valutazione per determinare se le sigarette o il tabacco da arrotolare hanno un sapore caratteristico o l'uso di additivi o aromi vietati nei prodotti del tabacco, nei prodotti sostitutivi del tabacco e nei liquidi per dispositivi elettronici per il fumo e se i prodotti del tabacco, i prodotti sostitutivi del tabacco e i liquidi per dispositivi elettronici per il fumo contengono additivi in quantità tali da aumentare in modo significativo o misurabile l'effetto tossico o di dipendenza del prodotto del tabacco, del prodotto sostitutivo del tabacco e del liquido per dispositivi elettronici per il fumo, o l'additivo con proprietà cancerogene, mutagene e reprotossiche, sono a carico dei produttori e degli importatori in conformità con il listino prezzi per i servizi a pagamento dell'Ispettorato della salute. I produttori e gli importatori

pagheranno una tassa al laboratorio accreditato per l'analisi dei prodotti del tabacco, dei prodotti sostitutivi del tabacco e dei liquidi per dispositivi elettronici per il fumo su richiesta dell'Ispettorato della salute.”.

5. Alla legge è aggiunto il seguente articolo 3<sup>1</sup>:

**"Articolo 3<sup>1</sup>. Restrizioni all'immissione in libera pratica dei prodotti del tabacco**

L'immissione in libera pratica ai sensi della normativa doganale, ad eccezione dell'immissione in libera pratica per la consegna a un destinatario in un altro Stato membro e dell'immissione in libera pratica con parziale immissione in consumo, quando le merci sono collocate in un deposito fiscale, è vietata per le merci di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1 e 2, della presente legge che non possono essere immesse sul mercato.”.

6. Articolo 4:

al punto 1 del primo paragrafo, il numero “:2013” è soppresso;

al punto 2 del primo paragrafo, il numero “:2007” è soppresso;

al punto 3 del primo paragrafo, il numero “:2011” è soppresso;

al secondo paragrafo, il numero “:2013” è soppresso;

è aggiunto il paragrafo 2<sup>1</sup> che recita come segue:

“(2<sup>1</sup>) I requisiti per la riduzione della combustibilità delle sigarette sono stabiliti dalla norma LVS EN 16156 “Sigarette - Valutazione della propensione all'innesco - Requisiti di sicurezza” e il relativo metodo di prova è definito nella norma LVS EN ISO 12863 “Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all'innesco delle sigarette”.”;

è aggiunto il paragrafo seguente che recita come segue:

“(5) I produttori e gli importatori garantiscono che le sigarette siano sottoposte a prova conformemente alle norme di cui al paragrafo 2<sup>1</sup> del presente articolo. I produttori e gli importatori, prima di immettere le sigarette sul mercato, devono presentare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati presso l'Ispettorato della salute, insieme a una valutazione che dimostri che le sigarette sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, punto 4, della presente legge. L'Ispettorato della salute ha il diritto di selezionare e testare campioni di sigarette al fine di controllare la loro conformità ai requisiti di combustibilità ridotta.”.

7. È aggiunto l'articolo 5<sup>1</sup> che recita come segue:

**"Articolo 5<sup>1</sup>. Segnalazione dei prodotti sostitutivi del tabacco**

(1) I produttori e gli importatori forniscono all'Ispettorato della salute informazioni sui prodotti sostitutivi del tabacco già immessi sul mercato e sui prodotti sostitutivi del tabacco destinati a essere immessi sul mercato o in fase di riformulazione, nonché quando vengono presentate informazioni nuove o aggiornate. Le procedure con cui i produttori e gli importatori devono fornire informazioni sui prodotti sostitutivi del tabacco e la quantità di informazioni da fornire sono stabilite dal Consiglio dei ministri. I produttori e gli importatori pagheranno un corrispettivo per l'elaborazione delle informazioni fornite sui prodotti sostitutivi del tabacco in conformità al listino prezzi dei servizi a pagamento dell'Ispettorato della salute.

(2) Prima di iniziare a vendere prodotti sostitutivi del tabacco, il commerciante deve notificarlo all'Ispettorato della salute. La procedura con cui un commerciante notifica all'Ispettorato della salute la vendita di prodotti sostitutivi del tabacco è stabilita dal Consiglio dei ministri.”.

8. Articolo 6:

i termini “prodotto sostitutivo del tabacco” sono aggiunti al titolo dell'articolo dopo i termini “prodotto del tabacco”;

al secondo paragrafo, dopo i termini “prodotti del tabacco” sono aggiunti i termini “prodotti sostitutivi del tabacco, prodotti da fumo a base di erbe, dispositivi elettronici per il fumo e i loro contenitori di ricarica”;

all'articolo è aggiunto il paragrafo 4<sup>1</sup> come segue:

“(4<sup>1</sup>) Sull'imballaggio e su qualsiasi altro imballaggio esterno dei prodotti sostitutivi del tabacco sono vietati i seguenti elementi (quali iscrizioni, simboli, nomi, marchi, grafici o altri marchi) che:

1) promuovono i prodotti sostitutivi del tabacco o ne incoraggiano il consumo dando una falsa impressione delle proprietà, degli effetti sulla salute o dei rischi;

2) suggeriscono che un particolare prodotto sostitutivo del tabacco è meno dannoso di altri, ha proprietà vitalizzanti, energetiche, curative, rigenerative, naturali oppure organiche o ha altri effetti benefici sulla salute o sullo stile di vita;

3) fanno riferimento al gusto, all'odore, a eventuali aromi o altri additivi oppure alla loro assenza, a eccezione delle informazioni sugli aromi specificate in conformità al paragrafo 1, parte 5.<sup>1</sup> del presente articolo;

4) assomigliano a un prodotto alimentare o cosmetico;

5) suggeriscono che quel particolare prodotto ha una migliore biodegradabilità o altre proprietà benefiche per l'ambiente.”;

all'articolo è aggiunto il paragrafo 5<sup>1</sup> come segue:

(5<sup>1</sup>) Sull'imballaggio e sull'eventuale imballaggio esterno dei prodotti sostitutivi del tabacco devono figurare le seguenti informazioni:

- 1) un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto in ordine decrescente e la quantità di nicotina in un'unità di imballaggio e un prodotto sostitutivo del tabacco;
- 2) il peso del prodotto sostitutivo del tabacco in un'unità di imballaggio;
- 3) il numero di lotto;
- 4) una raccomandazione che invita a tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.”;

all'articolo è aggiunto il paragrafo 6<sup>1</sup> come segue:

6<sup>1</sup>) Ogni imballaggio unitario di prodotti sostitutivi del tabacco è accompagnato da un foglio informativo contenente:

- 1) istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto, compresa l'indicazione che il prodotto non è raccomandato per i giovani e i non fumatori;
- 2) l'indicazione che il prodotto non è raccomandato per l'uso concomitante con altri prodotti a base di nicotina;
- 3) informazioni sulle controindicazioni;
- 4) avvertenze per gruppi a rischio specifici;
- 5) informazioni sui possibili effetti avversi;
- 6) informazioni sulla dipendenza e sulla tossicità;
- 7) i dati di contatto del produttore o dell'importatore e delle persone fisiche o giuridiche nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo.”;

i termini “prodotto sostitutivo del tabacco” sono aggiunti al nono paragrafo dopo i termini “prodotto del tabacco”;

i termini “prodotto sostitutivo del tabacco” sono aggiunti al tredicesimo paragrafo dopo i termini “prodotto del tabacco”.

#### 9. Articolo 7:

i termini “prodotto del tabacco” (nel numero e nella coniugazione appropriati) sono aggiunti con i termini “prodotto sostitutivo del tabacco” (nel numero e nella coniugazione appropriati) nel titolo e nel primo paragrafo dell'articolo;

all'articolo è aggiunto il paragrafo 5<sup>1</sup> come segue:

“(5<sup>1</sup>) La seguente avvertenza sanitaria deve essere stampata su ogni imballaggio unitario e sull'imballaggio esterno di ogni prodotto sostitutivo del tabacco: “Questo prodotto è dannoso per la tua salute e crea dipendenza”.”;

il termine “prodotto sostitutivo del tabacco” è aggiunto al sesto paragrafo dopo i termini “prodotto del tabacco”.

#### 10. Articolo 8:

i termini “prodotto del tabacco” (nel numero e nella coniugazione appropriati) sono aggiunti dopo i termini “prodotto sostitutivo del tabacco” (nel numero e nella coniugazione appropriati) al titolo dell'articolo e al testo;

il secondo paragrafo recita come segue:

“(2) È vietato vendere al consumatore prodotti del tabacco, prodotti sostitutivi del tabacco, dispositivi elettronici per il fumo e relativi contenitori di ricarica e acquistarli mediante tecniche di comunicazione a distanza, anche al di fuori del territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese dello Spazio economico europeo.”;

è aggiunto il paragrafo 2<sup>1</sup> che recita come segue:

“(2<sup>1</sup>) L'Agenzia delle entrate confisca i prodotti del tabacco, i prodotti sostitutivi del tabacco, i dispositivi elettronici per il fumo e i loro contenitori di ricarica, inviati in spedizioni postali commerciali da paesi terzi, il cui destinatario è una persona fisica.”;

Il numero “18” è sostituito dal numero “20” nella terza e quarta parte.

#### 11. Articolo 9:

dopo i termini “prodotti del tabacco” (nella coniugazione appropriata) sono aggiunti i termini “prodotti sostitutivi del tabacco” (nella coniugazione appropriata) al titolo e al testo dell'articolo;

al punto 1 del quarto paragrafo sono aggiunti i termini “e l'uso dei prodotti sostitutivi del tabacco e dei prodotti del tabacco senza fumo”;

il punto 3 del quarto paragrafo recita come segue:

3) produrre e immettere sul mercato dolci, snack, giocattoli e altri articoli che attirano l'attenzione di persone di età inferiore ai 18 anni che assomiglino visivamente a sigarette o ad altri prodotti del tabacco, a prodotti sostitutivi del tabacco, a prodotti da fumo a base di erbe o a dispositivi elettronici per il fumo e che possano attirare l'attenzione di tali persone sul fumo o pubblicizzare tali prodotti o i loro produttori.”;

al quarto paragrafo è aggiunto il punto 4 che recita:

4) produrre e immettere sul mercato prodotti del tabacco, prodotti sostitutivi del tabacco, prodotti da fumo a base di erbe o dispositivi elettronici per il fumo che assomiglino visivamente a dolci, snack o giocattoli che attirano l'attenzione di persone di età inferiore ai 18 anni o pubblicizzare tali prodotti o i loro produttori.”;

il termine “prodotto” è sostituito nel paragrafo cinque dai termini “prodotto o articolo”;

al paragrafo cinque è aggiunto il testo seguente:

“Il foglio informativo contiene un'avvertenza sulla salute accompagnata dalle seguenti informazioni per smettere di fumare o consumare i prodotti sostitutivi del tabacco o i prodotti del tabacco senza fumo: “Chiedi aiuto! 67037333; www.spkc.gov.lv”. Il foglio informativo contiene il testo dell'avvertenza sulla salute a seconda del tipo di prodotto immesso sul mercato nei punti vendita al dettaglio:

- 1) in relazione ai prodotti del tabacco destinati al fumo, il testo dell'avvertenza di cui all'articolo 7.2, parte 1, della presente legge;
- 2) in relazione ai prodotti del tabacco senza fumo, il testo dell'avvertenza di cui all'articolo 7.3 della presente legge;
- 3) in relazione ai prodotti da fumo a base di erbe, il testo dell'avvertenza di cui all'articolo 7.4 della presente legge;
- 4) in relazione alle sigarette elettroniche, il testo dell'avvertenza di cui all'articolo 7.5 della presente legge;
- 5) in relazione ai prodotti sostitutivi del tabacco, il testo dell'avvertenza di cui all'articolo 7.5.<sup>1</sup> della presente legge”.

12. Articolo 10:

al punto 7 del secondo paragrafo è aggiunto il termine “terrazze” dopo il termine “casa”;

i punti 17 e 18 sono aggiunti al secondo paragrafo come segue:

“17) nei luoghi in cui si svolge il gioco d'azzardo organizzato;

18) negli uffici del Saeima e del Consiglio dei ministri, a eccezione delle strutture appositamente designate per il fumo.”;

il quarto paragrafo è soppresso.

13. Alla legge sono aggiunti i seguenti articoli 10<sup>1</sup> e 10<sup>2</sup>:

#### **“Articolo 10<sup>1</sup>. Restrizioni all'uso dei prodotti sostitutivi del tabacco e dei prodotti del tabacco senza fumo**

L'uso di prodotti sostitutivi del tabacco e di prodotti del tabacco senza fumo è vietato nei locali delle istituzioni scolastiche, negli alberghi di servizio delle istituzioni scolastiche e negli istituti scolastici, nonché nelle aree utilizzate da tali istituti.

#### **Articolo 10<sup>2</sup>. Restrizioni all'uso di prodotti del tabacco, prodotti da fumo a base di erbe, dispositivi elettronici per il fumo e relativi contenitori di ricarica, prodotti sostitutivi del tabacco e prodotti del tabacco senza fumo, nonché restrizioni al possesso e al trasferimento di questi prodotti ad adulti di età inferiore ai 20 anni**

(1) Nessun adulto di età inferiore ai 20 anni può fumare, utilizzare prodotti sostitutivi del tabacco o prodotti del tabacco senza fumo, nonché possedere prodotti del tabacco, prodotti sostitutivi del tabacco, prodotti da fumo a base di erbe, dispositivi elettronici per il fumo o i loro contenitori di ricarica.

(2) È vietato coinvolgere un adulto di età inferiore ai 20 anni in attività che implicano il fumo e l'uso di prodotti sostitutivi del tabacco o di prodotti del tabacco senza fumo. Mettere a disposizione di una persona di età inferiore ai 20 anni prodotti del tabacco, prodotti sostitutivi del tabacco, prodotti da fumo a base di erbe, dispositivi elettronici per il fumo o i relativi contenitori di ricarica è considerato un coinvolgimento in attività che implicano il fumo e l'uso di prodotti sostitutivi del tabacco o di prodotti del tabacco senza fumo.”.

14. All'articolo 11, il punto 7 recita come segue:

“7) associazioni lettoni di sanità pubblica.”.

15. Articolo 12:

il primo paragrafo recita come segue:

“(1) L’Agenzia delle entrate controlla:

- 1) l’adempimento delle restrizioni di cui all’articolo 3, parte 1, paragrafi 5 e 6, della presente legge;
- 2) l’adempimento all’articolo 3<sup>1</sup> della presente legge;
- 3) l’adempimento agli articoli 6.9 e 6.10 della presente legge;
- 4) l’adempimento agli articoli 8.2 e 8.2<sup>1</sup> della presente legge.”;

i punti 3, 4 e 5 del secondo paragrafo recitano come segue:

- 3) controllare l’adempimento delle restrizioni di cui all’articolo 3, parte 1, paragrafo 3, della presente legge;
- 4) controllare l’adempimento delle restrizioni di cui all’articolo 3, parte 1, paragrafi 7 e 8, della presente legge, nonché agli articoli 3.5 e 3.5<sup>1</sup> della presente legge;
- 5) ricevere, archiviare, elaborare, analizzare e pubblicare le informazioni presentate fornite ai sensi degli articoli 5.1, 5.2 e 5<sup>1</sup> della presente legge.”;

il punto 10 del secondo paragrafo recita come segue:

“10) la conformità ai requisiti di cui agli articoli 6.5, 6.5<sup>1</sup>, 6.6, 6.6.1, 6.7 e 6.8 e agli articoli 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.5<sup>1</sup> della presente legge.”;

i termini “prodotto sostitutivo del tabacco” sono aggiunti nel terzo paragrafo dopo i termini “prodotto del tabacco”;

il numero “41” è aggiunto nel quarto paragrafo dopo i termini “terzo, quarto”;

i termini “quarto e quinto” sono sostituiti dai termini “e il quarto” nel quarto paragrafo;

il termine “secondo” è aggiunto nel quinto paragrafo dopo il termine “primo”;

al quinto paragrafo, i termini “al quinto paragrafo, nonché” sono sostituiti dai termini e dal numero “al quinto paragrafo dell’articolo 9”;

i termini e il numero “così come l’articolo 101” sono aggiunti dopo i termini “il sesto paragrafo”;

il termine e il numero “e10<sup>2n</sup>” sono aggiunti dopo il numero “10<sup>1n</sup>” nel quinto paragrafo;

i termini “prodotto sostitutivo del tabacco” sono aggiunti nei paragrafi 7 e 8 dopo i termini “prodotto del tabacco”;

i termini “dipendenza dal tabacco” sono sostituiti dai termini “dipendenza dal tabacco o dalla nicotina” nell’ottavo paragrafo.

#### 16. Articolo 14:

i termini “prodotto sostitutivo del tabacco” sono aggiunti al titolo dell’articolo dopo i termini “prodotto del tabacco”;

i termini “l’uso dei prodotti sostitutivi del tabacco e dei prodotti del tabacco senza fumo” sono aggiunti dopo il termine “fumo” nel primo paragrafo;

i termini “prodotto sostitutivo del tabacco” sono aggiunti dopo i termini “prodotto del tabacco” nel quarto paragrafo;

all’articolo è aggiunto il seguente paragrafo 4<sup>1</sup>:

4<sup>1</sup>) Per il posizionamento di prodotti del tabacco, prodotti sostitutivi del tabacco, prodotti da fumo a base di erbe, dispositivi elettronici per il fumo o i loro contenitori di ricarica e i marchi di questi prodotti, articoli, dispositivi e contenitori presso il punto vendita al dettaglio in modo tale che gli acquirenti possano vedere questi prodotti, articoli, dispositivi, contenitori e i relativi marchi, è comminata un’ammonizione o una sanzione pecuniaria da dieci a settanta quote di ammenda alla persona giuridica.”;

i termini “prodotto sostitutivo del tabacco” sono aggiunti nel settimo paragrafo dopo i termini “prodotto del tabacco”;

l’ottavo paragrafo recita come segue:

8) Per la vendita di prodotti del tabacco, di prodotti sostitutivi del tabacco, di dispositivi elettronici per il fumo o dei loro contenitori di ricarica mediante comunicazione a distanza, è comminata una sanzione pecuniaria da venti a quarantadue quote di ammenda alla persona fisica e una sanzione pecuniaria da quaranta a centoquaranta quote di ammenda alla persona giuridica.”;

all’articolo è aggiunto il seguente paragrafo 8<sup>1</sup>:

8<sup>1</sup>) Per l’acquisto di prodotti del tabacco, prodotti sostitutivi del tabacco, dispositivi elettronici per il fumo o loro contenitori di ricarica mediante comunicazione a distanza (a eccezione degli acquisti da un paese terzo), è comminata una sanzione

pecuniaria da venti a quarantadue quote di ammenda alla persona fisica.”;

il termine “prodotto sostitutivo del tabacco” è aggiunto nel nono paragrafo dopo i termini “prodotto del tabacco”;

il numero “20” è sostituito dal numero “18” nel nono paragrafo;

al nono paragrafo, il termine “settanta” è sostituito dal termine “centoquaranta” e il termine “duecentottanta” è sostituito dai termini “millequattrocentoventi”;

i termini “prodotto sostitutivo del tabacco” sono aggiunti nell’undicesimo paragrafo dopo i termini “prodotto del tabacco”;

i termini “prodotto sostitutivo del tabacco” sono aggiunti nel dodicesimo paragrafo dopo i termini “prodotto del tabacco non conforme”;

all’articolo sono aggiunti i paragrafi tredici, quattordici e quindici che recitano come segue:

13) Le attività che implicano il fumo e l’uso di prodotti sostitutivi del tabacco o di prodotti del tabacco senza fumo da parte di un adulto di età inferiore ai 20 anni sono soggette a un’ammonizione o una sanzione pecuniaria fino a tre quote di ammenda.

(14) L’acquisto o il possesso di prodotti del tabacco, di prodotti sostitutivi del tabacco, di prodotti da fumo a base di erbe, di dispositivi elettronici per il fumo o di contenitori di ricarica sono soggetti a un’ammonizione o una sanzione pecuniaria fino a tre quote di ammenda, se commessi da un adulto di età inferiore a 20 anni.

(15) Il coinvolgimento di un adulto di età inferiore ai 20 anni in attività che implicano il fumo e l’uso di prodotti sostitutivi del tabacco o di prodotti del tabacco senza fumo è soggetto a una sanzione pecuniaria da sette a centoquaranta quote di ammenda.”.

17. Articolo 15:

il numero “4<sup>1</sup>” è aggiunto nel primo paragrafo dopo il termine “primo”;

il termine e il numero “ottavo, 8<sup>1</sup>” sono aggiunti nel primo paragrafo dopo il termine “settimo”;

i termini “e il decimo” sono sostituiti dai termini “decimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo” nel primo paragrafo;

il secondo e il terzo paragrafo recitano come segue:

“(2) Le procedure amministrative di infrazione relative alle violazioni di cui ai paragrafi 4, 11 e 12 dell’articolo 14 della presente legge sono svolte dall’Ispettorato della salute.

(3) Le procedure amministrative di infrazione relative alle infrazioni di cui ai paragrafi 2, 3, 8<sup>1</sup> e al paragrafo 12 dell’articolo 14 della presente legge sono condotte dall’Agenzia delle entrate.”.

18. I paragrafi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 sono aggiunti alle disposizioni transitorie come segue:

“15. La modifica all’articolo 1.2 della presente legge relativa alla definizione di prodotti da fumo a base di erbe riscaldate entra in vigore il 1° agosto 2024.

16. La modifica all’articolo 3.2 della presente legge relativa alla riformulazione del paragrafo 4 entra in vigore il 1° agosto 2024.

17. L’articolo 6.6<sup>1</sup> e la modifica che integra l’articolo 9.5 della presente legge stabilendo ulteriori requisiti per le informazioni da includere nel foglio informativo entrano in vigore il 1° agosto 2024.

18. Il divieto sulla collocazione di dispositivi elettronici per il fumo nei punti vendita di cui all’articolo 9.5 della presente legge si applica ai dispositivi elettronici a riscaldamento a partire dal 1° agosto 2024.

19. La modifica relativa alla riformulazione dell’articolo 3.6 della presente legge, l’articolo 5<sup>1</sup>e la modifica all’articolo 7.6 relativa all’autorizzazione del Consiglio dei ministri per determinare i requisiti per la progettazione e il posizionamento delle avvertenze sulle unità di imballaggio o su qualsiasi imballaggio esterno dei prodotti sostitutivi del tabacco entrano in vigore il 1° agosto 2024.

20. Gli operatori impegnati nella vendita di prodotti sostitutivi del tabacco devono notificare la loro attività all’Ispettorato della salute entro il 1° settembre 2024.

21. La modifica agli articoli 8.3, 8.4, 10<sup>2</sup>, la modifica all’articolo 12.5 relativa all’aggiunta del termine e del numero “10<sup>2</sup>”, la modifica all’articolo 14.9 relativa alla sostituzione del numero “18” con il numero “20”, la modifica alle parti 13, 14 e 15 del presente articolo e la modifica all’articolo 15.1 relativa alla sostituzione di termini “e decimo” con i termini “decimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo” entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

22. Il paragrafo 17 della seconda parte dell’articolo 10 della presente legge e la modifica relativa alla soppressione del paragrafo 4 del medesimo articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

23. L'articolo 3, paragrafo 1, parte 8, della presente legge e l'allegato della stessa entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

24. Gli articoli 3.1.7 e 3.5<sup>1</sup>, l'articolo 6.5<sup>1</sup>, l'articolo 7.5<sup>1</sup>, le modifiche relative alla riformulazione dell'articolo 12, parte 2, paragrafi 4, 5 e 10, nonché la modifica di cui alla parte 4 del presente articolo relativa all'inclusione del numero "4<sup>1</sup>", le modifiche di cui all'articolo 14.11 sulla responsabilità amministrativa per la mancata notifica all'autorità competente dell'immissione sul mercato di prodotti sostitutivi del tabacco, l'articolo 14.12 sulla responsabilità amministrativa per l'immissione sul mercato di prodotti sostitutivi del tabacco non conformi ai requisiti della legge o delle caratteristiche tecniche, nonché la modifica relativa alla riformulazione dell'articolo 15.2 riguardante la competenza dell'Ispettorato della salute a condurre procedimenti amministrativi in caso di violazioni relative ai prodotti sostitutivi del tabacco entrano in vigore il 1° gennaio 2025.”.

18. Alla legge è aggiunto un allegato come segue:

Allegato alla legge sulla circolazione dei prodotti del tabacco, dei prodotti sostitutivi del tabacco, dei prodotti da fumo a base di erbe, dei dispositivi elettronici per il fumo e dei loro liquidi  
Allegato

**Elenco degli aromi che producono l'odore o il sapore del tabacco e che possono essere aggiunti ai liquidi per dispositivi elettronici per il fumo e ai prodotti sostitutivi del tabacco**

N.	Denominazione comune della sostanza	Denominazione chimica della sostanza	Numero chimico nel registro delle sostanze chimiche (n. CAS)	Identificatore numerico ufficiale delle sostanze nell'Unione europea utilizzato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (n. CE)
1)	Beta-damascone	2-buten-1-one, 1-(2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il)-	35044-68-9	245-843-7
2)	E-beta-damascone/trans-beta-damascone	(E)-1-(2,6,6-trimetil-1-cicloesinil)-2-buten-1-one; (2E)-1-(2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one	23726-91-2	245-842-1
3)	Z-beta-damascone/cis-beta-damascone	(Z)-1-(2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one	23726-92-3	245-843-7

4)	Beta-amascenone/ damascenone	1-(2,6,6-trimetil-1,3-cicloesadien-1-il)-2-butene-1-one	23696-85-7	245-833-2
5)	E-beta-damascenone	(E)-1-(2,6,6-trimetil-1,3-cicloesadien-1-il)-2-butene-1-one	23726-93-4	245-844-2
6)	Chetoisoforone	2,6,6-trimetil-2-cicloesene-1,4-dione	1125-21-9	214-406-2
7)	2-idrossi-3,5,5-trimetil-2-cicloesenone	2-idrossi-3,5,5-trimetilcicloes-2-ene-1-one	4883-60-7	610-435-3
8)	3-etilpiridina	3-etilpiridina	536-78-7	208-647-2
9)	3-acetilpiridina	3-acetilpiridina	350-03-8	206-496-7
10)	2,6-imetossifenolo	1,3-dimetossi-2-idrossibenzene	91-10-1	202-041-1
11)	5-idrossimetil-2-furfurale	5-(idrossimetil)-2-furaldeide	67-47-0	200-654-9
12)	Alfa-angelica lattone/5-metilfuranone	5-metil-2,3-diidrofuran-2-one	591-12-8	209-701-8
13)	Acido isovalerico/ acido isopropilacetico	Acido 3-metilbutanoico	503-74-2	207-975-3
14)	Ossido di cariofillene	4,12,12-trimetil-9-metilene-5-ossatriciclo[8.2.0.0~4.6~]dodecano	1139-30-6	214-519-7
15)	Ambroxina	3a,6,6,9a-tetrametildodecaidronafto [2,1-b]furano	3738-00-9	223-118-6
16)	Sklareolide	(3aR, 5aS, 9aS, 9bR)-3a,6,6,9a-tetrametildodecaidronafto [2,1-b]furan-2-one	564-20-5	209-269-0

La legge è stata adottata dal Saeima l'11 gennaio 2024.

Presidente della Lettonia *E. Rinkēvičs*

Riga, 25 gennaio 2024